1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA SULLE MODIFICHE PROPOSTE AL MUD

1.1 Premessa

Il modello MUD vigente è quello introdotto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale.*

Il 25 novembre 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la decisione 2011/753/UE che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obiettivi riguardano due flussi di rifiuti: i rifiuti urbani ed i rifiuti da costruzione e demolizione.

In base a quanto riportato dalla decisione 2011/753/CE, concorrono al raggiungimento degli obiettivi solo le operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani intese come:

- «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (articolo 3, punto 16 della direttiva 2008/98/CE);
- «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (articolo 3, punto 17 della direttiva 2008/98/CE).

La prima comunicazione da trasmettere alla Commissione europea si riferisce ai dati relativi agli anni 2011 e 2012.

Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ha individuato la metodologia di calcolo degli obiettivi con cui lo Stato italiano dovrà procedere alla rendicontazione. Tale metodologia comprende, per i rifiuti urbani, le frazioni indicate dall'articolo 181 del d.lgs. n. 152/2006 (carta, metallo,plastica e vetro), nonché il legno e la frazione organica, compresa quella avviata a compostaggio domestico.

Per disporre dei dati necessari a comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani individuate dal MATTM, risulta, quindi, necessario integrare le schede del modello unico di dichiarazione ambientale inserendo una serie di informazioni comprendenti anche quelle relative alle quantità di materiali e prodotti secondari che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del citato d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.

Tale modifica, in particolare, risulta necessaria a seguito della emanazione dei regolamenti sulla individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto: Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione per i rottami di rame.

Inoltre, la decisione 2010/731/UE, che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti richiede agli Stati membri di fornire informazioni in merito alla capacità annua autorizzata degli impianti di incenerimento e coincenerimento riferita alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattate dagli impianti stessi. Si rende, quindi, necessario inserire nella scheda "autorizzazioni" queste informazioni.

Con l'approvazione del DPCM 20 dicembre 2012, è stata eliminata la richiesta del dato relativo alla capacità residua annua degli impianti di discarica, tenuto conto che tale informazione sarebbe stata acquisita tramite il SISTRI. Come è noto, ad oggi, il SISTRI risulta ancora non completamente operativo ed, inoltre, a seguito di modifiche normative, si rivolge ad una platea molto più ristretta di soggetti rappresentati dai soli gestori di rifiuti pericolosi. Vista la necessità di comunicare i dati sulla capacità residua delle discariche, come previsto dalla decisione 2000/738/CE, concernente il questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 99/31/CE, è necessario reinserire questa richiesta nella scheda autorizzazioni.

Un'ulteriore proposta di modifica riguarda la Comunicazione rifiuti di imballaggio che rappresentano, insieme ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, uno dei flussi prioritari soggetti a monitoraggio da parte dell'Unione europea. Si propone, in particolare, di strutturare la Comunicazione imballaggi utilizzando schede e moduli analoghi a quelli previsti per gli altri due flussi. Questa impostazione risulta più coerente con la normativa in vigore consentendo di acquisire le necessarie informazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, anche dai soggetti non aderenti al sistema CONAI, ma comunque coinvolti nel ciclo di gestione degli imballaggi.

Le ulteriori modifiche proposte, sono necessarie sia per correggere alcuni refusi presenti nel DPCM 20 dicembre 2012 che per migliorare le istruzioni rendendole più chiare al fine di evitare errori di compilazione che si sono verificati nell'utilizzo dell'attuale modello di dichiarazione.

Di seguito si riporta, per ciascuna sezione del DPCM, il dettaglio delle proposte di modifica da inserire nelle schede e/o nei moduli ovvero nelle istruzioni.

1.2 Articolazione

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La struttura del MUD è riportata nel seguente schema:

SEZIONE ANAGRAFICA	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Solo per Gestori veicoli fuori uso e Gestori rifiuti elettrici ed elettronici; gestori di discarica e di impianti di incenerimento e coincenerimento
COMUNICAZIONE RIFIUTI		
Sezione Rifiuti	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR TE, MG
	Scheda Materiali	
Sezione Intermediazione	Scheda INT-Intermediazione	Moduli UO e UD
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO	Scheda AUT - Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT - Rottamatore	
	Scheda FRA - Frantumatore	
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI		
Sezione Consorzi	Scheda SRIU, SMAT, STIP	
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
COMUNICAZIONE RAEE	Scheda CR RAEE – Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE
	Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento	
COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche	Scheda IMM-AEE	
	Scheda RTOT-SCF	Modulo DR-AEE
	Scheda R-PROD	
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, assimilati e raccolti in convenzione	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV
	Scheda CG	Modulo MDCR

Nei punti successivi il dettaglio delle modifiche apportate.

2 Sezione Anagrafica

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

2.1 Scheda Anagrafica

Non vengono apportate modifiche.

2.2 Scheda SA AUT- Autorizzazioni

2.2.1 Modifiche di legge

- Al fine di adempiere a quanto previsto dalla decisione 2010/731/UE che richiede agli Stati membri di fornire informazioni in merito alla capacità annua autorizzata degli impianti di incenerimento e coincenerimento riferita alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattate dagli impianti stessi viene richiesto ai soli gestori di tali impianti di comunicare queste informazioni.
- Al fine di adempiere a quanto previsto dalla decisione 2000/738/CE che richiede agli Stati membri di fornire informazioni in merito alle capacità residue delle discariche viene richiesto ai soli gestori di tali impianti di comunicare l'informazione.

3 Comunicazione rifiuti

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

3.1 Scheda RIF

3.1.1 Ottimizzazioni

Viene richiesto il dato relativo allo stato fisico del rifiuto in quanto tale informazione, eliminata dal MUD precedente, si rende necessaria per poter correttamente individuare e caratterizzare i rifiuti prodotti e gestiti.
Viene eliminato il riferimento ai soli rifiuti speciali che aveva creato un equivoco nel modello 2013

3.2 Modulo DR Rifiuto destinato a terzi

Non vengono apportate modifiche.

3.3 Modulo RT Rifiuto ricevuto da terzi

Non vengono apportate modifiche.

3.4 Modulo RE Rifiuto ricevuto fuori dall'Unità Locale

3.4.1 Semplificazioni

Viene eliminato l'obbligo di compilare questo modulo per coloro che svolgono attività di costruzione e demolizione: la presenza di tale attività portava molti operatori del settore (non obbligati) a compilarlo senza necessità

3.4.2 Ottimizzazioni

- Viene introdotta la voce relativa all'assistenza sanitaria, per rispondere alle richieste delle strutture sanitarie operanti con ambulatori dislocati sul territorio
- Viene chiarito che l'attività di bonifica si riferisce alla bonifica amianto, svolta da imprese iscritte all'Albo Gestori per la categoria 10

3.5 Modulo MG - Attività di recupero e smaltimento

3.5.1 Semplificazioni

Viene eliminato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un'attività di preparazione per il riutilizzo: nella raccolta dati 2013 l'informazione si è rivelata fuorviante e non utilizzabile.

3.5.2 Ottimizzazioni

Viene richiesto di qualificare l'impianto che ha svolto l'attività di gestione, sulla base di una classificazione in 8 tipologie, comunque di utilizzo comune per gli operatori professionali al fine di poter caratterizzare meglio l'attività svolta, in assenza di dati tecnici e autorizzatori sugli impianti. Questa classificazione è particolarmente utile nel caso, nella medesima Unità Locale, operino due impianti distinti.

3.6 Scheda Int - intermediazione

3.6.1 Ottimizzazioni

Viene richiesto il dato relativo allo stato fisico del rifiuto in quanto tale informazione, eliminata dal MUD precedente, si rende necessaria per poter correttamente individuare e caratterizzare i rifiuti prodotti e gestiti.

3.7 Moduli UO – unità origine del rifiuto e UD unità destinazione del rifiuto

Non vengono apportate modifiche.

3.8 Scheda Materiali

3.8.1 Modifiche di legge

Per disporre dei dati necessari a comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni merceologiche dei rifiuti individuate dal MATTM, risulta, necessario integrare le schede richiedendo una serie di informazioni relative alle quantità di materiali e prodotti secondari che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del citato d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.

4 Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

4.1 Scheda SMAT

Non vengono apportate modifiche.

4.1 Scheda STIP

Non vengono apportate modifiche.

4.1 Scheda SRIU

Non vengono apportate modifiche.

4.1 Scheda CONS

4.1.1 Modifiche di legge

Per disporre dei dati necessari a comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni merceologiche dei rifiuti individuate dal MATTM, risulta, necessario integrare le schede richiedendo una serie di informazioni relative alle quantità di materiali e prodotti secondari che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del citato d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.

4.2 Modulo UO – Cons Unità locali di origine

Non vengono apportate modifiche.

4.3 Modulo DR - Cons Unità locali di destinazione

Non vengono apportate modifiche.

5 Sezione Gestori rifiuti da imballaggio

La Sezione gestori rifiuti da imballaggio, parte della Comunicazione Imballaggi, è una nuova Sezione che si rende necessaria al fine di raccogliere le informazioni, da trasmettere all'Unione Europea in relazione agli obiettivi che gli stati membri devono raggiungere per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che rappresentano, insieme ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, uno dei flussi prioritari soggetti a monitoraggio da parte dell'Unione europea.

La Comunicazione imballaggi viene strutturata utilizzando schede e moduli analoghi a quelli previsti per gli altri due flussi. Questa impostazione risulta più coerente con la normativa in vigore consentendo di acquisire le necessarie informazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, anche dai soggetti non aderenti al sistema CONAI, ma comunque coinvolti nel ciclo di gestione degli imballaggi.

5.1.1 Soggetti coinvolti

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sono tutti gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

5.1.2 Struttura della dichiarazione

Le schede previste da questa sezione possono essere così riassunte:

Scheda / Modulo	Da chi va compilato
Scheda IMB Impianti di trattamento	Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti di imballaggi, ai sensi degli allegati B e C al D.Lgs. 152/2006 per indicare la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti, distinti in base alle Unità locali di provenienza, tra circuito CONAI ed extra CONAI.
Modulo DR IMB – Destinazione dei rifiuti prodotti	Il modulo va compilato dai soggetti che presentano una qualsiasi delle schede previste dalla comunicazione, per indicare il destinatario dei rifiuti prodotti e derivanti dalla propria attività.
Modulo RT IMB – Origine dei rifiuti da imballaggio ricevuti	Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la scheda IMB per indicare da chi hanno ricevuto gli imballaggi gestiti.
Modulo MG IMB – Gestione dei rifiuti da imballaggio	Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la Scheda IMB per indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale
Modulo TE IMB – Conferimento a terzi per attività di trasporto	Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la Scheda IMB, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della Scheda IMB a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto. Deve essere indicata la quantità trasportata da ciascun vettore.

6 Comunicazione rifiuti speciali semplificata

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

6.1.1 Ottimizzazioni

Viene richiesto il dato relativo allo stato fisico del rifiuto in quanto tale informazione, eliminata dal MUD precedente, si rende necessaria per poter correttamente individuare e caratterizzare i rifiuti prodotti e gestiti.

7 Comunicazione veicoli fuori uso

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

7.1 Schede Autodemolitore, Rottamatore e Frantumatore

7.1.1 Ottimizzazioni

Sono stati rivisti i codici rifiuto preimpostati nelle varie schede, sia tra i rifiuti prodotti che tra quelli ricevuti, al fine di adeguarli alla realtà operativa.

7.1.2 Modifiche di legge

Per disporre dei dati necessari a comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni merceologiche dei rifiuti individuate dal MATTM, risulta, necessario integrare le schede richiedendo una serie di informazioni relative alle quantità di materiali e prodotti secondari che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del citato d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.

7.2 Modulo RT – VEIC rifiuto ricevuto da terzi

Non vengono apportate modifiche.

7.3 Modulo TE – VEIC rifiuto trasportato da terzi

Non vengono apportate modifiche.

7.4 Modulo DR-VEIC rifiuto consegnato a terzi

Non vengono apportate modifiche.

7.5 Modulo MG- VEIC attività di gestione

7.5.1 Semplificazioni

Viene eliminato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un'attività di preparazione per il riutilizzo: nella raccolta dati 2013 l'informazione si è rivelata fuorviante e non utilizzabile.

8 Comunicazione gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

8.1 Schede TRA-impianto di trattamento e CR-centro di raccolta

8.1.1 Modifiche di legge

Per disporre dei dati necessari a comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni merceologiche dei rifiuti individuate dal MATTM, risulta, necessario integrare le schede richiedendo una serie di informazioni relative alle quantità di materiali e prodotti secondari che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del citato d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere rifiuti.

8.1.2 Ottimizzazioni

Nella scheda TRA viene previsto un riquadro contenente il riepilogo dei dati inseriti, al fine di poter avere il bilancio complessivo di rifiuti ricevuti e prodotti .

8.2 Modulo RT RAEE- rifiuto ricevuto da terzi

Non vengono apportate modifiche.

8.3 Modulo DR RAEE- rifiuto consegnato a terzi

Non vengono apportate modifiche.

8.4 Modulo TE RAEE – rifiuto trasportato da terzi

8.4.1 Nuove informazioni

Nel modulo TE RAEE vanno indicate le quantità trasportate da ciascun trasportatore.

8.5 Modulo MG RAEE – attività di gestione

8.5.1 Semplificazioni

Viene eliminato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un'attività di preparazione per il riutilizzo: nella raccolta dati 2013 l'informazione si è rivelata fuorviante e non utilizzabile.

9 Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Le modifiche rispetto alla precedente versione introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale* sono le seguenti:

9.1 Scheda RU

9.1.1 Modifiche di legge

- Per adempiere agli obblighi informativi nei confronti dell'U.E. viene previsto che i Comuni comunichino le quantità di pile ed accumulatori raccolte tramite la raccolta separata svolta sul territorio
- Per quantificare correttamente, secondo quanto chiesto dall'U.E. le frazioni merceologiche di rifiuto urbano effettivamente sottoposte a recupero e riciclaggio viene chiesta una stima dei rifiuti avviati a compostaggio

9.2 Modulo CS

Non vengono apportate modifiche.

9.3 Modulo DRU

Non vengono apportate modifiche.

9.4 Modulo RT CONV

Non vengono apportate modifiche.

9.5 Scheda CG

Non vengono apportate modifiche.

9.6 Modulo MDCR

Non vengono apportate modifiche.

10 Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si conferma integralmente la scheda già contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale*.

11 Modalità di trasmissione

Si confermano integralmente le modalità di trasmissione già previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 29/12/2012 sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *n. 302 Serie generale*, ovvero

- compilazione informatica e la trasmissione telematica per i gestori professionali di rifiuti, per i Comuni, per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questa modalità è stata utilizzata nel 2013 da oltre 310 mila dichiaranti (su 390 mila complessivi). Le caratteristiche informatiche dei dati da trasmettere verranno mantenute immutate, fatte salve le necessità di adeguare il contenuto informativo, al fine di non aggravare eccessivamente l'attività di imprese ed associazioni che già dispongono di procedure autonome
- compilazione cartacea per i produttori iniziali fino a 7 tipologie di rifiuto.

Lo schema di riferimento è quindi il seguente:

Chi	Cosa	Come
Produttori		
Produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali	Comunicazione Rifiuti Semplificata *Oppure*	Spedizione postale della modulistica cartacea
	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica

Altri produttori iniziali e nuovi produttori	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Gestori (ricuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori)	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
	Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)	
	Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)	
	Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta)	
Intermediari o commercianti senza detenzione	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2	Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi	Trasmissione telematica
Soggetti istituzionali responsabili per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati	Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione	- Via Telematica - Spedizione postale della modulistica generata dal sistema di compilazione
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento	Comunicazione AEE	Via Telematica